

Newsletter

Practice Area TMT e Antitrust and EU Law

L'accordo politico delle istituzioni europee sul Digital Services Act

I. Introduzione

Il 23 aprile 2022 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta di regolamento della Commissione che individua nuove norme sui servizi digitali, ossia il *Digital Services Act* ("DSA").

Il testo dell'accordo dovrà essere finalizzato a livello tecnico e verificato dal punto di vista linguistico, prima che il Parlamento e il Consiglio possano dare la loro approvazione formale. Una volta completato la procedura, il Regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e le regole cominceranno ad essere applicate 15 mesi dopo.

II. Il Digital Services Act

Con il DSA l'Unione europea intende dotarsi di un regime giuridico omogeneo di tipo orizzontale, destinato principalmente a regolare l'attività delle piattaforme digitali da un punto di vista contenutistico e informativo. Tale intervento si affianca ad un'altra, parallela, proposta di regolamento che prevede nuove regole sui mercati digitali e specifici obblighi in capo alle grandi piattaforme che si qualifichino come *gatekeeper* (*Digital Market Act* o "DMA"). Sul DMA era stato annunciato il raggiungimento dell'accordo politico da parte dei negoziatori di Consiglio e Parlamento già il mese scorso (24 marzo).

Alla luce delle recenti evoluzioni dell'economia digitale, le istituzioni europee hanno deciso di adottare una nuova cornice regolatoria per i mercati che i servizi digitali. Per un insieme articolato di servizi di intermediazione online il DSA imporrà controlli *ex ante* da parte della Commissione, che fisserà requisiti e vincoli per l'attività delle piattaforme secondo il principio "*ciò che è illegale offline deve esserlo anche online*". L'obiettivo è dunque quello di contrastare la diffusione di beni, contenuti e servizi illegali, garantendo la protezione dei diritti fondamentali degli utenti e consentendo alle imprese innovative di svilupparsi in un ambiente online trasparente e sicuro.



La Commissione opererà come unica autorità preposta all'applicazione del regolamento per le grandi piattaforme e i maggiori motori di ricerca, al fine di garantire un elevato livello di armonizzazione nel mercato interno. Le Autorità nazionali dei singoli Stati membri, invece, monitoreranno le piattaforme più piccole, agendo d'intesa con un coordinatore dei servizi digitali che dovrà essere individuato in ciascuno Stato membro, anche tra le Autorità di regolazione esistenti.

III. Gli obblighi a carico delle piattaforme e l'apparato sanzionatorio

La regolazione dei servizi digitali è basata su uno schema preventivo che individua obblighi di condotta di tipo generale, che si applicano alla totalità delle piattaforme, e ulteriori obblighi destinati solo ai prestatori di servizi intermediari più grandi.

Gli obblighi generali prevedono, *inter alia*, l'individuazione da parte delle piattaforme di un punto di contatto unico per le comunicazioni con i regolatori e di un rappresentante legale per le piattaforme che offrono servizi dell'Unione pur non essendo stabilite in uno Stato membro.

Vengono altresì introdotti obblighi di trasparenza sulle eventuali restrizioni applicabili dalla piattaforma in caso di violazione delle condizioni generali del servizio, e disposto l'obbligo di rimozione dei contenuti illegali e la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni in caso di notifiche che qualsiasi persona o ente possono presentare (meccanismi di *"notice and take down"*); tale azione deve inoltre essere corredata da adeguata motivazione. In tal modo si afferma un preciso dovere di diligenza nei confronti dei venditori i cui prodotti o servizi sono messi in vendita sulle piattaforme digitali.

Le piattaforme più grandi sono soggette ad un ulteriore set di obblighi, tra i quali spiccano l'istituzione di un servizio per la gestione dei reclami interni sulla rimozione dei contenuti e l'obbligo di consentire il ricorso ad organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sorte con gli utenti. Viene inoltre disposta l'attribuzione di uno status prioritario nelle segnalazioni presentate da enti considerati attendibili e si introducono nuove misure da adottare in caso di abusi. Le piattaforme online di dimensioni più grandi avranno inoltre l'obbligo di compiere una valutazione relativa ai rischi sistematici connessi al funzionamento e all'uso dei loro servizi, nonché di adottare misure ragionevoli ed efficaci per l'attenuazione di tali rischi. A tali soggetti verrà altresì richiesto di partecipare alla copertura degli oneri derivanti dall'attività di vigilanza della Commissione in base ai compiti ad essa assegnati.

Il DSA interviene anche in materia di design ingannevole delle interfacce (c.d. *dark patterns*); saranno infatti vietate le interfacce fuorvianti e i metodi finalizzati a indurre in errore gli utenti per le piattaforme. Specifici obblighi rivolti ai prestatori di servizi di intermediazione vengono inoltre previsti a protezione dei minori e in particolare è fatto divieto alle piattaforme di trattare i dati personali dei minori a fini commerciali per la pubblicità mirata con il c.d. *ad tracking*.

Infine, il DSA prevede che siano gli Stati membri a stabilire le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento da parte delle piattaforme soggette alla loro giurisdizione e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni non potranno in ogni caso superare il 6% del reddito o del fatturato annuo del prestatore di servizi interessato.

Contatti Soci

Gilberto Nava

Partner – Chiomenti
TMT
T. +39.02.72157.604
gilberto.nava@chiomenti.net

Gian Michele Roberti

Partner – Chiomenti
Antitrust and EU Law
T.+39.06.46622.308
gianmichele.roberti@chiomenti.net